

Circolare n.14_2013 del 19.09.2013

Ai gentili Clienti

Loro sedi

OGGETTO: Il bonus mobili e grandi elettrodomestici

Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza del fatto che il **nuovo Decreto Legge n. 63/2013 è stato convertito in legge**. Oltre alle novità già introdotte con la circolare 13/2013 si segnala il **Bonus arredi e elettrodomestici**.

Nuovo Bonus Mobili 2013 (art.16 D.L. 63/2013 del 4 giugno 2013, conv. L.90/2013)

Il Governo ha previsto un nuovo Bonus Mobili 2013, che consente di detrarre dalla dichiarazione dei redditi le spese documentate relative **all'acquisto di arredi e grandi elettrodomestici da destinare agli immobili che sono stati oggetto di ristrutturazione** o che lo saranno in futuro.

Si tratta, in sostanza, di un'agevolazione cumulabile con lo sconto principale della ristrutturazione.

Ma non c'è Bonus Mobili se non c'è una ristrutturazione edilizia di un appartamento!!!

L'agevolazione fiscale spetta per tutte le spese sostenute **dal 6 giugno 2013 fino al 31 dicembre 2013**, da dichiarare in Unico o 730/2014. A oggi non sono previste ulteriori proroghe nel 2014.

Cos'è?

Il Bonus Mobili 2013 consiste in una **detrazione**, che può essere sfruttata per l'acquisto di mobili e arredi e grandi elettrodomestici, **fissata al 50%**. La cifra massima, che è possibile ottenere come sconto, è di 5.000 euro su una spesa massima sostenuta di 10.000 euro (da spalmare in 10 anni, anche per i contribuenti over 75 o over 80). Dunque ogni anno la detrazione massima è di 500 euro.

Beneficiari

Possono fruire della detrazione i soggetti IRPEF:

- ↘ sia residenti;
- ↘ che non residenti nel territorio dello Stato;
- ↘ che possiedono o detengono, sulla base di titolo idoneo, l'immobile oggetto degli interventi di recupero.

La detrazione compete anche ai familiari conviventi del possessore o detentore dell'immobile, a condizione che "i lavori siano effettuati su uno degli immobili in cui di fatto si esplica la convivenza" e risultino intestatari delle fatture e bonifici. Non è necessario che l'immobile sia adibito ad abitazione principale dell'intestatario e dei familiari conviventi (Risoluzione 12 giugno 2002, n. 184 e Circolare 10 giugno 2004, n. 24).

Non possono ottenere la detrazione coloro che rinnovano solo l'arredamento, senza ulteriori interventi ovvero acquistano i mobili per arredare un'abitazione di nuova costruzione.

Spese ammesse

I **mobili** acquistati devono essere utilizzati per l'arredo dell'unità immobiliare oggetto di ristrutturazione; **sono inclusi anche i grandi elettrodomestici** (frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavastoviglie, ecc.) **di classe non inferiore ad A+ ed A per i forni**. Rientrano nell'agevolazione anche le spese sostenute per:

- ✎ il montaggio e il trasporto dei mobili e degli elettrodomestici;
- ✎ qualora non vi sia coincidenza tra l'intestatario della fattura di acquisto dei mobili e l'ordinante il bonifico, la detrazione spetta al soggetto che ha effettivamente sostenuto la spesa, purché sulla fattura sia annotato che la spesa è stata sostenuta da chi intende usufruire della detrazione;
- ✎ qualora non vi sia coincidenza tra il soggetto che ha sostenuto le spese di ristrutturazione e quello che ha sostenuto le spese per l'arredo della stessa abitazione, quest'ultimo non ha diritto di usufruire della detrazione delle spese per arredi. Infatti, la detrazione per i mobili è considerata aggiuntiva a quella per la ristrutturazione.

Procedura

Nessun adempimento preventivo. Chi è intenzionato a sfruttare questa opportunità deve tuttavia conservare:

- ✎ le fatture o le ricevute fiscali per gli acquisti e le prestazioni detraibili;
- ✎ le ricevute dei bonifici come prova del pagamento.

Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico parlante (deve riportare cioè il codice fiscale dell'ordinante e del beneficiario, le fatture oggetto del bonifico e deve riportare il richiamo alla relativa normativa).

La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 29/E del 18.09.2013 ha chiarito che, per esigenze di semplificazione legate alle tipologie di beni acquistabili, **è consentito effettuare il pagamento degli acquisti di mobili o di grandi elettrodomestici anche mediante carte di credito o carte di debito**. In questo caso, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione, e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso.

Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....✎